

Civile Sent. Sez. 1 Num. 2824 Anno 2015

Presidente: CECCHERINI ALDO

Relatore: DI VIRGILIO ROSA MARIA

Data pubblicazione: 12/02/2015

**SENTENZA**

sul ricorso 22475-2008 proposto da:

PROCURA GENERALE DELLA SEZIONE DISTACCATA DI  
BOLZANO PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI TRENTO;

- **ricorrente**-

**contro**

COLETTA FRANCO, nella qualità di titolare della  
ditta individuale ALPICAR, elettivamente  
domiciliato in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 99, presso  
l'avvocato POLI ROBERTO, che lo rappresenta e  
difende unitamente all'avvocato VALENTI ALBERTO,

2014

1899



giusta giusta procura speciale per Notaio dott.  
WALTER CREPAZ di BOLZANO - Rep.n. 35432 del  
27.10.2014 e procura a margine del controricorso;

**- controricorrente -**

**contro**

FALLIMENTO ALPICAR DI COLETTA FRANCO;

**- intimato -**

sul ricorso 23979-2008 proposto da:

FALLIMENTO ALPICAR DI COLETTA FRANCO, in persona  
del Curatore fallimentare dott. PINTER LAURIN,  
elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DI  
PRISCILLA 4, presso l'avvocato STEFANO COEN, che lo  
rappresenta e difende unitamente all'avvocato  
FRANCESCO MORANDI, giusta procura a margine del  
controricorso e ricorso incidentale;

**- controricorrente e ricorrente incidentale -**

**contro**

COLETTA FRANCO, nella qualità di titolare della  
ditta individuale ALPICAR, elettivamente  
domiciliato in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 99, presso  
l'avvocato POLI ROBERTO, che lo rappresenta e  
difende unitamente all'avvocato VALENTI ALBERTO,  
giusta giusta procura speciale per Notaio dott.  
WALTER CREPAZ di BOLZANO - Rep.n. 35432 del  
27.10.2014 e procura a margine del controricorso;

- controricorrente al ricorso incidentale -

contro

P.M. PROCURA GENERALE DELLA SEZIONE DISTACCATA DI  
BOLZANO PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI TRENTO;

- intimato -

avverso la sentenza n. 177/2008 della CORTE  
D'APPELLO DI TRENTO - SEZIONE DISTACCATA DI  
BOLZANO, depositata il 22/08/2008;

udita la relazione della causa svolta nella  
pubblica udienza del 12/11/2014 dal Consigliere  
Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO;

udito, per il controricorrente e ricorrente  
Fallimento ALPICAR, l'Avvocato FRANCESCO MORANDI  
che ha chiesto il rigetto del ricorso principale,  
l'accoglimento del ricorso incidentale;

uditi, per il controricorrente COLETTA, gli  
Avvocati ROBERTO POLI e ALBERTO VALENTI che hanno  
chiesto il rigetto dei ricorsi;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. UMBERTO APICE che ha concluso per  
l'inammissibilità del ricorso principale del P.G.,  
per l'accoglimento del ricorso incidentale del  
curatore fallimentare.



Corte di Cassazione - copia non ufficiale

## Svolgimento del processo

La Corte d'appello di Trento, sez. distaccata di Bolzano, con sentenza depositata in data 22 agosto 2008, in riforma della sentenza del Tribunale di Bolzano del 2/20 gennaio 2007, ha revocato la sentenza del Tribunale di Bolzano del 15/4/05, dichiarativa del fallimento di Coletta Franco, titolare della ditta individuale Alpicar di Coletta Franco.

Il fallimento era stato dichiarato su istanza del P.M. presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Bolzano, sulla base dell'annotazione giudiziaria del 10/12/2004 del Servizio Vigilanza Antifrode Doganale S.V.A.D. dell'Agenzia delle Dogane, pervenuta durante le indagini preliminari a carico del Coletta, secondo cui questi, nell'attività di commercio autoveicoli, acquistava da fornitori intracomunitari aventi sede in Germania e in Belgio in regime di non imponibilità Iva e rivendeva in Italia per lo più ad autosaloni, per un prezzo leggermente maggiorato comprensivo di Iva, che, esposta nelle fatture ed annotata nei registri Iva vendite, non veniva mai versata in sede di liquidazione mensile, così evadendo l'Iva in modo intenzionale e sistematico, tanto da avere accumulato dal marzo 2004, data di costituzione della ditta, all'ottobre 2004, un debito accertato di euro 2.034.626, 65.

Con i due motivi d'appello avverso la sentenza del Tribunale di reiezione dell'opposizione a sentenza di fallimento, il Coletta aveva fatto valere l'insussistenza dello stato di insolvenza, atteso che il termine per la presentazione annuale dell'Iva non era scaduto, come ammesso dallo stesso S.V.A.D., e che l'art. 13,

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

4

1° comma del d.lgs. 472/97 in caso di omesso tardivo o insufficiente versamento dell'imposta derivante da liquidazioni periodiche, dall'acconto o dalla dichiarazione annuale, prevede la semplice irrogazione di sanzione amministrativa; che l'intera procedura fallimentare era stata avviata sulla base dell'unico debito fiscale e senza istruttoria.

Secondo la Corte del merito, l'insolvenza era stata ritenuta esclusivamente in via induttiva sulla base dell'annotazione penale dello S.V.A.D., secondo cui il Coletta effettuava la rivendita degli autoveicoli con sottofatturazione, ovvero praticando un prezzo di cessione inferiore a quello di acquisto, tale comunque da non consentire, in assenza di frodi, un minimo margine di guadagno, indispensabile per un'attività commerciale non indirizzata al fallimento, ed al vantaggio fiscale costruito per gli acquirenti, che pagavano un prezzo apparentemente comprensivo di Iva, corrispondeva il sorgere del debito della stessa natura in capo alla parte Coletta.

Il Coletta, osserva la Corte d'appello, era stato ritenuto, alla data del fallimento del 18/4/05, inadempiente per un debito che andava onorato entro il gennaio 2006 e che comunque non era stato ancora formalmente né accertato né dichiarato, né a tal fine poteva ritenersi sufficiente la cosiddetta annotazione giudiziaria, tant'è vero che gli accertamenti erano stati effettuati in maniera del tutto approssimativa anche in epoca successiva al fallimento (vedi punto 3 della relazione del Curatore del 12/5/2005).

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Avverso detta pronuncia ricorre P.G., sulla base di un unico motivo.

Ricorre altresì il Fallimento, con ricorso da ritenersi incidentale, sulla base di sei motivi.

Si difende con controricorso il Coletta.

Il Fallimento ed il Coletta hanno depositato le memorie ex art.378 c.p.c.

#### Motivi della decisione

1.1.- Con l'unico motivo del ricorso, il Procuratore generale presso la Sez. distaccata di Bolzano della Corte d'appello di Trento censura la sentenza impugnata per i vizi ex art.360 nn.3 e 5 c.p.c.; il motivo non presenta né il quesito di diritto né il momento di sintesi.

2.1.- Con il primo motivo del ricorso, da ritenersi incidentale, in quanto successivamente proposto rispetto al ricorso del P.G., il Fallimento si duole del vizio di nullità della sentenza impugnata per ultrapetizione, per non avere il Coletta impugnato la sentenza di primo grado relativamente alla ritenuta sussistenza del credito Iva, non contestato nell'*an* e nel *quantum*, ed essendosi la parte limitata a far valere la possibilità del ravvedimento operoso ex art. 13,1° comma, d.lgs. 472/97.

2.2.- Col secondo motivo, il Fallimento denuncia il vizio di violazione e falsa applicazione dell'art.6 del d.p.r. 633/1972, integrato dagli artt. 38 e 39 del d.l. 331/93, convertito nella l. 427/93, e dell'art.1 d.p.r. 100/1998.

Secondo il ricorrente, alla data del fallimento il debito era certo, essendo sorto, al più tardi, con l'arrivo del bene nel paese di destinazione; la Corte d'appello ha erroneamente fatto riferimento al principio dell'autotassazione, che è invece proprio delle imposte dirette, e la dichiarazione annuale dell'Iva è una mera raccolta dati da cui non sorge nessuna obbligazione tributaria, né come presupposto d'imposta né come versamento d'imposta; errato è il riferimento alla possibilità di pagare entro la scadenza annuale, atteso che il c.d. "ravvedimento operoso" ex art.13 del d.lgs. 472/97, che consente il pagamento tardivo dell'imposta dovuta entro il termine dell'ultima scadenza utile per la presentazione della dichiarazione annuale beneficiando di una sanzione ridotta, presuppone il debito certo, liquido ed esigibile.

2.3.- Col terzo, il ricorrente incidentale si duole del vizio di motivazione sull'insolvenza, per avere la Corte d'appello omesso di esaminare i documenti dai quali risultava l'esistenza del debito tributario regolarmente registrato ed insinuato al passivo, ed il Curatore al punto 3) della relazione ha riferito l'approssimazione al proprio calcolo e non già ai rilievi dello S.V.A.D.

2.4.- Col quarto motivo, il Fallimento si duole del vizio di violazione dell'art.5 l.f., per avere la Corte d'appello sostenuto che l'accertamento dell'insolvenza risultava solo in via induttiva, sulla base della sistematica sottofatturazione, senza che vi fosse una chiara e precisa pretesa tributaria, in quanto

h

non ancora dichiarata dal contribuente né accertata dall'Amministrazione.

2.5.- Col quinto, il Fallimento si duole del vizio di contraddittorietà della motivazione sull'insolvenza, per avere la Corte del merito ritenuto che il Coletta potesse pagare il debito d'imposta, senza specificare come, e quindi affermando un fatto astrattamente possibile, già in realtà dichiarato impossibile nel caso concreto.

2.6.- Col sesto, il ricorrente incidentale denuncia il vizio di contraddittorietà della motivazione sulla sussistenza del debito, ritenuto insussistente e, nel contempo, da pagare entro gennaio 2006, e quindi sussistente.

3.1.- Va premesso che la mancata comunicazione al P.G. ricorrente dell'avviso d'udienza non spiega alcun effetto, essendo presente nel giudizio di legittimità l'Ufficio del P.M. rappresentato dal P.G., che non ha avanzato alcuna richiesta di differimento per articolare le proprie conclusioni motivate.

Il ricorso del P.G. è inammissibile, in quanto privo del quesito di diritto e del momento di sintesi, necessari ex art. 366 bis c.p.c., come introdotto con decorrenza dal 2 marzo 2006, dall'art. 6 del d.lgs. 40/2006, e abrogato con decorrenza dal 4 luglio 2009 dall'art.47 della l. 69/2009, applicabile ai ricorsi proposti avverso le sentenze pubblicate tra il 3 marzo 2006 ed il 4 luglio 2009, ex art.58,5° comma, della l.69/2009.

4.1.- Il primo motivo del ricorso incidentale è infondato.

Deve infatti escludersi la violazione dell'art.112 c.p.c. da parte della Corte del merito sotto il profilo dell'ultrapetizione, atteso che la stessa si è limitata a sviluppare la doglianza dell'appellante, intesa a far valere l'inesigibilità del debito Iva per essere ancora in termini per saldare il debito in oggetto.

4.2.- Il secondo motivo è fondato.

La Corte di merito ha erroneamente ritenuto che, in mancanza della dichiarazione annuale Iva da parte del contribuente, i cui termini non erano ancora scaduti alla data della sentenza di fallimento, o di un accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria, non potesse ritenersi sussistente la pretesa tributaria e quindi l'insolvenza.

Di contro a detta statuizione, va rilevato che l'art.6 del d.p.r. 633/1972, al 5° comma prevede che: "L'imposta relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi diviene esigibile nel momento in cui le operazioni si considerano effettuate secondo le disposizioni dei commi precedenti e l'imposta è versata con le modalità e nei termini stabiliti dal titolo secondo", che prevede la liquidazione mensile, alla quale la ditta fallita era tenuta, o trimestrale nel caso di soggetti con ridotto volume d'affari( ex art. 1 del d.p.r. 100/1998, che ha sostituito l'art.27 del titolo secondo del d.p.r. 633/1972).

E per gli acquisti intracomunitari, l'art.6 del d.p.r. 633 cit. va integrato con gli artt. 38 e 39 del d.l. 331/1993, convertito nella l. 427/1993, secondo i quali detti acquisti si considerano compiuti, e quindi dovuta l'imposta, con la consegna del bene nel

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

h

territorio dello Stato al cessionario o a terzi per suo conto, o in caso di trasporto con mezzi del cessionario, nel momento di arrivo nel luogo di destinazione nel territorio stesso.

Posto quindi che per l'Iva la normativa prevede il sorgere del debito d'imposta nel momento in cui l'operazione imponibile si considera effettuata e ne dispone il pagamento entro il giorno 16 del mese o del trimestre successivo, ne consegue che alla data del fallimento risultavano scadute e non versate tutte le liquidazioni mensili dal marzo 2004, data di inizio dell'attività.

4.3.- Il terzo motivo è fondato.

Ed infatti, la Corte del merito, nel ritenere non sufficiente l'accertamento compiuto dallo S.V.A.D. nella cd. annotazione giudiziaria, per essere stati effettuati gli accertamenti anche in data successiva al fallimento "in maniera del tutto approssimativa", come rilevato dal Curatore al punto 3) della relazione del 12/5/05, è incorsa nel vizio denunciato, per avere ommesso di esaminare: lo specifico contenuto dell'annotazione penale prodotta dal Fallimento in primo grado, basata sulle scritture contabili obbligatorie dell'imprenditore, evidenziante un rilevante debito Iva alla data della sentenza di fallimento e l'omesso pagamento alle scadenze mensili; le domande di ammissione del credito Iva in oggetto al passivo del Fallimento e lo stato passivo del Fallimento da cui risultava l'ammissione (documenti tutti che il ricorrente principale ha indicato e reso parte del ricorso).

Quanto al richiamo al punto 3) della relazione del Curatore ex art.33 l.f., che secondo la Corte avrebbe avvalorato la natura approssimativa degli accertamenti, è di chiara evidenza come il Curatore faccia ivi riferimento ai propri controlli e non già agli accertamenti dello S.V.A.D.

4.4.- Il quarto motivo è assorbito dall'accoglimento del secondo motivo. Ed infatti, il motivo è articolato nel senso che la Corte del merito avrebbe dovuto rilevare l'insolvenza ex art.5 l.f., anche a non ritenere già sussistente il debito Iva.

4.5.- Il quinto motivo è fondato.

Secondo la Corte territoriale, il Coletta avrebbe potuto comunque far fronte al debito d'imposta; tale affermazione, del tutto ipotetica, è peraltro in contraddizione con il rilievo che l'attività del Coletta, stante la sistematica sottofatturazione, non poteva che generare perdite.

4.6.- Il sesto motivo, sempre relativo al profilo della sussistenza del debito, è assorbito.

5.1.- Conclusivamente, dichiarato inammissibile il ricorso principale, respinto il primo motivo del ricorso incidentale del Fallimento, vanno accolti i motivi secondo, terzo e quinto, assorbiti gli altri motivi, e, cassata la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, non residuando alcun accertamento di fatto, la causa va decisa ex art.384, 2° comma c.p.c., con la reiezione dell'appello proposto da Coletta Franco avverso la sentenza del Tribunale di Bolzano del 2-20 gennaio 2007, di

reiezione dell'opposizione alla sentenza di fallimento del Tribunale di Bolzano del 15/4 - 18/4/2005.

Le spese di lite sopportate dal Fallimento, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Quanto all'Ufficio del P.M., lo stesso non può essere condannato alle spese, per consolidata giurisprudenza (v. le pronunce n.20652/2011 e 5165/04).

P.Q.M.

La corte dichiara inammissibile il ricorso principale; respinge il primo motivo del ricorso incidentale del Fallimento, accoglie il secondo, il terzo ed il quinto motivo di detto ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito, respinge l'appello proposto da Coletta Franco avverso la sentenza del Tribunale di Bolzano del 2/20 gennaio 2007, di reiezione dell'opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento del Coletta, resa dal Tribunale di Bolzano il 15/18 aprile 2005.

Condanna Coletta Franco alle spese dell'intero giudizio, che liquida in favore del Fallimento per il primo grado in euro 2000,00 per diritti, euro 2400,00 per onorari ed euro 180,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge; per il grado d'appello. in euro 2200,00 per diritti, euro 2700,00 per onorari ed euro 180,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge; per il presente giudizio, in euro 10.000,00 per compenso,

oltre euro 2000,00 per esborsi; oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, in data 12 novembre 2014

Il Presidente



Il Consigliere est.